



# COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

## CITTÀ DELLE CERAMICHE

### AVVISO PUBBLICO

#### CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO – L.R. 29 Aprile 2014, n°10 NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO

L'Amministrazione Comunale rende noto che in esecuzione della L.R. 29 aprile 2014, n°10 – Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto – e della Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22.07.2015 – Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto – in G.U.R.S. n°32 parte I^ del 07.08.2015, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. N°10/2014, è **FATTO OBBLIGO A TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI** proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Pertanto ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi della comma 7 dell'art. 5 della suddetta Legge Regionale n°10/2014, per agevolare il censimento regionale dell'amianto presente nel territorio comunale è stato predisposto un apposito modulo di auto-notifica, da inviare entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale del presente avviso, alla sede dell'**A.R.P.A. Sicilia S.T. di Messina – Via La Farina is. 105 – 98100 – FAX 090-3653441 – PEC arpamessina@arpa.sicilia.it** – ed al **Comune di S. Stefano di Camastra – Area Tecnico.ManuTentiva – Urbanistica e LL.PP. - Servizio Urbanistica e Territorio – Ufficio Urbanistica Territorio ed Ambiente**, secondo le modalità indicate nel modulo.

Il modulo si può ritirare presso l'U.T.C. – Sede Comunale di S. Stefano di Camastra – oppure scaricare dal sito internet del Comune <http://comune.santostefanodicamastra.me.it/>.

Il censimento è propedeutico alla redazione del Piano Comunale Amianto.

**Si avvertono i cittadini che l'eventuale inosservanza degli obblighi di informazione (auto-notifica) determina ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. n°10 del 29 aprile 2014, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 comma 4 della Legge 257 del 27 marzo 1992, che vanno da un minimo di € 2.528,20 cent. ad un massimo di € 5.164,57 cent.**

Dalla Residenza Municipale, li 12 Ottobre 2015

**IL CAPO DELL'AREA TECNICA**  
(Arch. Francesco LA MONICA)



**IL SINDACO**  
(Francesco RE)